



COMUNE
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
04 SET. 2018
ARRIVO
Prot. n. 78511 del 04.09.2018

Num. Ord. Del Giorno


Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: NOMINA NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER
IL TRIENNIO 2018/2021**

Fogli aggiunti n. _____


Il Responsabile Settore


Visto: per presa visione l'Assessore

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____
- La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

- Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____
- Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) e dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni e che i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale;

Visto inoltre:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

Rilevato che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2016 (penultimo esercizio precedente) una popolazione pari a 100.331 abitanti, è tenuto alla nomina del collegio dei revisori dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27 luglio 2015 con la quale è stato eletto per il triennio 2015/2018 l'organo di revisione economico-finanziaria;

Considerato che alla data del 27/07/2018 veniva a scadere l'organo di revisione del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 10/09/2018, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444);

Dato atto che:

- l'Amministrazione con lettera prot. n. 0049211 del 29/05/2018, ha provveduto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, a chiedere alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta – Andria – Trani, l'attivazione della relativa procedura per la nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti;

- con nota del 17 luglio 2018, prot. 11652, acquisita al protocollo del Comune, in pari data, al n. 0065379, la Prefettura ha trasmesso all'Amministrazione la convocazione per l'estrazione a sorte, in seduta pubblica, dei nominativi dei Revisori dei Conti (art. 5 del D.M. n. 23 del 15/02/2012), per il giorno 27 luglio 2018, invitando il Sindaco ad assistere alla seduta pubblica;
- con successiva nota del 27 luglio 2017 prot. n. 0012293, acquisita al protocollo del Comune, in pari data, al n. 0069398, la Prefettura ha trasmesso all'Amministrazione il verbale dell'estrazione, avvenuta in seduta pubblica il giorno 27 luglio 2018, dei nove nominativi estratti a sorte, tramite il sistema informatico appositamente predisposto da Ministero dell'Interno; i primi tre nominativi designati quali componenti dell'Organo di Revisione, come previsto dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23, sono risultati nell'ordine:
 - BELLOMO Rocco Vito Roberto Primo estratto
 - CAPITANIO Madia Maria Secondo estratto
 - DI SPALDRO Girolamo Terzo estratto
- con nota del 2 agosto 2018 prot. n. 0071182, l'Amministrazione ha comunicato agli interessati l'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura, invitando gli stessi a presentare la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal comma 4 dell'art. 5 del Decreto Ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012 (articoli 235, 236, 238 del D.Lgs. 267/2000), nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore svolti presso enti locali;
- con note trasmesse tramite la PEC istituzionale e acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente n. 0071512 del 02/08/2018, n. 0071769 del 03/08/2018 e n. 0071514 in data 02/08/2018, i suddetti professionisti hanno comunicato la loro disponibilità all'accettazione dell'incarico, dichiarando l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità all'incarico, nonché le dichiarazioni circa gli incarichi di revisore dei conti già assunti presso altri Enti;

Ritenuto, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23/2012, di procedere a nominare quali componenti dell'Organo di revisione detti soggetti;

Tenuto conto che:

- l'articolo 6, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, stabilisce che "Nei casi di composizione collegiale dell'Organo di revisione economico-finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di eguale numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico.";
- alla luce delle dichiarazioni rese dai soggetti estratti (che sono conservate agli atti), le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori saranno svolte dal Dr. BELLOMO Rocco Vito Roberto, che ha ricoperto una maggior numero di incarichi di revisore dei conti in Enti locali;

Considerato, altresì, che l'articolo 241 del TUEL 267/2000:

- al comma 7, dispone che "L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina";
- al comma 1, stabilisce che con Decreto del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Tesoro) sono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennialmente, in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente;
- al comma 2, prevede che il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239;
- al comma 3, rende possibile l'aumento ulteriore del compenso di cui al comma 1, quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente, sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento;
- al comma 4, dispone che il compenso del Presidente del collegio sia aumentato di un ulteriore 50 per cento;

Evidenziato che, con Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali;

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

1. da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
2. da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
3. da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
4. da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
5. da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;
6. dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, "non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi";

Rilevato che, non ricorrendo le condizioni contenute nella lettera a) e b) dell'articolo 1 del già citato Decreto Ministeriale 20 maggio 2005 (spesa correnti e spese per investimenti pro capite della Città, desumibili dall'ultimo bilancio preventivo, superiore alla media nazionale della relativa spesa dei Comuni della medesima fascia demografica), non trova applicazione la maggiorazione, pari come massimo al 10% dell'indennità, prevista nel suddetto Decreto

Ritenuto opportuno riconoscere ai membri del collegio, prendendo a riferimento il compenso base annuo lordo pari al limite massimo della fascia demografica di appartenenza del Comune di Andria (al 31.12.2016 pari a n. 100.331 abitanti), ai sensi della Tab. A, lett. 1) comuni da 100.000 a 2499.999 abitanti, del D.M. del 20.05.2005, diminuito del 10% e senza applicazione delle maggiorazioni di legge previste all'art. 1 lettere a) e b) del medesimo decreto;

Rilevato, altresì, che ai fini della determinazione dell'indennità spettante al Collegio dei Revisori sino al 31 dicembre 2017 è necessario considerare il disposto del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Tale Decreto, all'articolo 6, comma 3, prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità ed i compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali siano automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 e che sino al 31 dicembre 2013 tali emolumenti non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi di tale norma;

Considerato che:

- la manovra di bilancio 2018 non prevede più l'obbligo di decurtare del 10% il compenso riconoscibile ai componenti degli organi di revisione degli enti locali, come previsto dall'art. 6, comma 3 del decreto legge n. 78/2010, prorogato con l'art. 13, comma 1 del decreto legge n. 244/2016, che ha fissato il termine per la decurtazione al 31 dicembre 2017;
- la mancata proroga fa venire meno l'obbligo della decurtazione e non la facoltà di applicarlo. Resta, infatti, in capo al Consiglio Comunale deliberare compensi inferiori, non sussistendo nell'ordinamento alcun limite minimo alla retribuzione dei revisori dei conti degli enti locali, come recentemente affermato dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG del 13 giugno 2017, che, pur riconoscendo come le funzioni dell'organo di revisione richiedano un'elevata professionalità, ha negato l'esistenza nell'ordinamento di un limite minimo al compenso;

Richiamata, a tal riguardo, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: "Ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis, D.Lgs. 267/2000 e richiesta di accesso al Fondo di Rotazione ex art. 243-ter, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.";

Ritenuto, inoltre, considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del succitato Decreto Ministeriale 20 maggio 2005, ai componenti il Collegio aventi la residenza al di fuori del Comune, spetta il

rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Ai componenti dell'organo di revisione spetta inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio;

Considerato che ai componenti dell'organo di Revisione, aventi la propria residenza al di fuori del Comune ove ha sede l'Ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, essendo ogni altra spesa di trasferta ricompresa nella determinazione della indennità annua;

Visto il disposto del comma 6 bis dell'art. 241 del TUEL, introdotto dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014, di conversione del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 che prevede che l'importo annuo del rimborso delle spese di trasferta, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Richiamati:

- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, all'art. 241, comma 1, prevede che " il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale";
- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali";
- il DM 31/10/2001 recante "Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali";
- il DM 25/05/2005 recante "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali";

Tutto ciò premesso e considerato,

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 del T.U.E.L.;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

VISTA la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dalla ___ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del _____

Con n. _____ voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

7. **di prendere atto** dell'esito del procedimento di estrazione dei nominativi dei candidati aventi i requisiti per la nomina di Revisore dei Conti, avvenuta in seduta pubblica il giorno 27 luglio 2018 con la procedura prevista dall'art. 5 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23;
8. **di prendere atto** che i primi tre candidati estratti hanno accettato la designazione e autocertificato l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 236 e 238 del D.Lgs. n. 267/2000;

14. di incaricare il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie a provvedere con separati e successivi atti all'assunzione con propria determinazione dell'impegno di spesa relativo al presente atto anche con valenza pluriennale sul bilancio 2018-2020 e successivi;

15. di trasmettere alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Barletta-Andria-Trani copia della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre, con n. _____ voti favorevoli espressi per alzata di mano, con separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000.

Il Sindaco
M. M. M.

Il Vice Sindaco
M. M. M.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
al sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 04.09.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
dott.ssa Vincenza FORNELLI
Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
al sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 04.09.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
dott.ssa Vincenza FORNELLI
Il Responsabile di Settore

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

li,

Il Segretario Generale